

# PROVINCIA DI BIELLA

**Settore Tutela Ambientale**

**Codice: 4 Impegno n.**

**Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO**

**Codice: 4**

**DETERMINAZIONE N. 3224**

**IN DATA 28-10-2008**

**Oggetto: D.Lgs n. 152/06 art. 278 - Diffida alla ditta GABBA GIULIO S.r.l., con sede legale e stabilimento in Via Vercellone, 22 nel Comune di Biella. Provvedimento di autotutela.**

Il sottoscritto Dott. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale oggi, addì.....

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007 l'Amministrazione Provinciale di Biella ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/05 alla società Gabba Giulio s.r.l per il proprio complesso IPPC ubicato in Via Vercellone, 22 nel Comune di BIELLA;
- l'allegato D alla Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007 imponeva per il punto di emissione C1 afferente ad una caldaia Carimati un limite pari a 500 mg/Nm<sup>3</sup> ed un flusso di massa pari a 1,35 Kg/h per gli Ossidi di Azoto (NOx) e un flusso di massa pari a 4,59 1,35 Kg/h per gli Ossidi di Zolfo;
- il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Biella, con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 28/08/2008, ns. prot. n. 36974, ha segnalato che a seguito di un sopralluogo, effettuato in data 25/06/2008, presso il complesso IPPC della Gabba Giulio s.r.l , sono stati riscontrati, al punto di emissione C1, afferente ad un generatore di vapore:
  - valori di concentrazione e di flusso di massa degli Ossidi di Azoto superiori ai limiti ammessi dall'Autorizzazione integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Biella con la Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007;
  - valori di flusso di massa degli Ossidi di Zolfo superiori ai limiti ammessi dall'Autorizzazione integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Biella con la Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007, derivanti da una portata campionata al punto di emissione superiore a quella indicata negli elaborati tecnici presentati dall'Azienda per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- la Gabba Giulio s.r.l., con nota del 12/08/2008, Ns. prot. n. 35805, ha provveduto a richiedere a questa Amministrazione la rettifica della portata autorizzata per il camino C1 afferente ad una caldaia Carimati, attiva presso lo stabilimento ubicato in via Vercellone n. 22 nel comune di Biella, in quanto erroneamente sottostimata nella relazione tecnica presentata per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Con provvedimento dirigenziale n. 2717 del 08/09/2008 questa Amministrazione ha disposto:
  - Di diffidare la Gabba Giulio s.r.l., con sede legale e stabilimento in Via Vercellone, 22 nel Comune di BIELLA, dal mantenere in esercizio il generatore calore Carimati, afferente al punto di emissione C1, in maniera difforme da quanto prescritto dall'allegato D della Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007, con particolare riguardo ai limiti di emissione stabiliti per gli Ossidi di Azoto pari a 500 mg/m<sup>3</sup>.

- Di stabilire che nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto la Gabba Giulio s.r.l. dovrà mettere in atto tutte misure necessarie ad eliminare le problematiche che hanno determinato il superamento dei limiti di emissione assegnati per il punto C1.
- Di dare atto che, in considerazione di quanto dichiarato dalla Società Gabba Giulio s.r.l., con nota del 12/08/2008, ns. prot. n. 35805, non si rende necessario provvedere alla diffida in ordine alle emissioni di limiti di flusso di massa di Ossidi di Zolfo rilevate da A.R.P.A., trattandosi di ipotesi di superamento derivante da erronea quantificazione della portata complessiva del punto di emissione C1.

Tenuto conto che:

- la Società Gabba Giulio s.r.l., con nota del 14.10.2008, Ns. prot. 43510 del 16.10.2008, ha provveduto a richiedere una proroga di 30 giorni per l'installazione ed il collaudo di un sistema di abbattimento per gli Ossidi di Azoto in quanto l'Azienda fornitrice non ha ancora provveduto a consegnare l'apparecchiatura in questione;
- questa Amministrazione, ritenuto che le motivazioni adottate dalla Gabba Giulio s.r.l. potessero ritenersi sufficientemente circostanziate, ha provveduto con Determinazione Dirigenziale 3131 del 20/10/2008 a concedere la proroga richiesta.

Considerato che:

- il complesso IPPC della Gabba Giulio s.r.l. è stato autorizzato come impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CE 1774/2002, e come tale rilevante ai fini della tutela salute pubblica, in relazione al rischio sanitario che un eventuale sospensione dell'attività potrebbe avere su area locale e vasta.
- l'art. 11, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 59/05, specifica che: *"in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferme restando le misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, che l'autorità competente proceda alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate"*.
- L'irregolarità riscontrata presso il complesso IPPC della società Gabba Giulio s.r.l., ubicato in Via Vercellone, 22 nel Comune di BIELLA, si limita esclusivamente al superamento dei limiti emissivi per il parametro degli Ossidi di Azoto. Tuttavia la prescrizione n. 1, del disposto della Determinazione Dirigenziale di diffida n. 2717 del 08/09/2008, non dispone un termine entro il quale eliminare l'irregolarità riscontrata.

Ritenuto pertanto opportuno provvedere a modificare il disposto della Determinazione Dirigenziale n. 2717 del 08/09/2008:

1. eliminando la prescrizione n. 1 del dispositivo (*Di diffidare la Gabba Giulio s.r.l., con sede legale e stabilimento in Via Vercellone, 22 nel Comune di BIELLA, dal mantenere in esercizio il generatore calore Carimati, afferente al punto di emissione C1, in maniera difforme da quanto prescritto dall'allegato D della Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007, con particolare riguardo ai limiti di emissione stabiliti per gli Ossidi di Azoto pari a 500 mg/m<sup>3</sup>.*),
2. modificando il testo della prescrizione n. 2, mantenendo il termine entro il quale porre rimedio al superamento dei limiti emissivi riscontrati per il parametro degli Ossidi di Azoto, già oggetto di specifica proroga.

Visti:

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;

Vista la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento.

Visto il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alla Regione Piemonte e agli enti locali della regione", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/93.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di eliminare dal dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 2717 del 08/09/2008, il punto 1, che era formulato nel modo seguente: "*Di diffidare la Gabba Giulio s.r.l, con sede legale e stabilimento in Via Vercellone, 22 nel Comune di BIELLA, dal mantenere in esercizio il generatore calore Carimati, afferente al punto di emissione C1, in maniera difforme da quanto prescritto dall'allegato D della Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007, con particolare riguardo ai limiti di emissione stabiliti per gli Ossidi di Azoto pari a 500 mg/m<sup>3</sup>.*"
2. di sostituire il punto 2 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 2717 del 08/09/2008 con la seguente dicitura: "***Di diffidare la Gabba Giulio s.r.l, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto, a mettere in atto tutte le misure necessarie ad eliminare le problematiche che hanno determinato il superamento dei limiti di emissione assegnati per il punto C1***".
3. Di disporre la notifica del presente atto alla Società Giulio Gabba s.r.l. mediante messo notificatore.
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento ARPA di Biella e al Comune di Biella.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, o al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notifica ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, lì .....

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE  
(Dott. Giorgio Saracco)**

-----  
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ..... al .....  
Biella, lì .....

**Il Funzionario Responsabile**

**Il Segretario Generale**

.....

.....